

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 15768 /60.11.2016 25 LUG. 2016

Pos. Coll. e Coord. n. 10

Assessorato Regionale dell'Economia
Dipartimento Regionale Finanze e Credito
Servizio demanio
U.O. S. 10.2 Interventi strutturali
(rif. nota n. 9425 del 3.5.2016)

OGGETTO: Palermo – Palazzo dei Normanni – Lavori per l'eliminazione del puntellamento del portale prospiciente il cortile della fontana, il consolidamento strutturale, il restauro della facciata e la revisione della copertura.

1. Con la nota in riferimento si rappresenta che con D.D.G. 7 febbraio 2014, n. 69 codesto Servizio ha approvato il progetto esecutivo redatto dal Dipartimento regionale tecnico relativo agli interventi in oggetto, affidando al medesimo Dipartimento le procedure di gara e la direzione dei lavori.

Nel quadro economico del suddetto progetto, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, in applicazione dell'art. 18 della legge n. 109/94 (modificata con la legge regionale n. 20/07) è, tra l'altro, previsto "...l'importo delle attrezzature per l'attività del responsabile del procedimento € 3.500,00".

Il RUP, nella relazione del 29 dicembre 2015, ha motivato l'acquisto delle attrezzature informatiche per esigenze correlate "al funzionamento ed al miglioramento delle attività istituzionali degli uffici tecnici", ritenendo "impensabile che una qualsivoglia attrezzatura possa essere funzionale al solo

appalto dell'ambito del quale viene acquistata", evidenziando, altresì, che "le attrezzature e il software restano ovviamente di proprietà del Dipartimento ed a disposizione dello Stesso ...".

Ciò posto, si chiede l'avviso di questo ufficio *"sull'esatta interpretazione da attribuire all'art. 1, comma 6, della L.r. n. 20/2007 modificativa dell'art. 18 della legge n. 109/94, e precisamente se:*

- Le attrezzature non debbano essere correlate all'appalto nell'ambito del quale sono acquistate;*
- Le attrezzature, acquistate con fondi del Dipartimento, possano essere incamerate dal Dipartimento regionale Tecnico".*

Preliminarmente si evidenzia che questo Ufficio è istituzionalmente tenuto a rendere pareri su quesiti interpretativi e/o applicativi relativi a norme regionali di fonte legislativa o regolamentare la cui applicazione sia legata a questioni di particolare rilevanza e complessità, e non anche a rendere indicazioni operative incardinate per competenza nell'ambito dei poteri di gestione ascritti agli organi di amministrazione attiva,

Al fine di consentire comunque ogni utile valutazione e determinazione finalizzata all'adozione degli atti di competenza, si offrono alcuni spunti di riflessione.

L'art. 1, comma 6, della l.r. 21 agosto 2007, n. 20, recante *"Modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni"*, dispone che:

"Il comma 1-bis dell'articolo 18 della legge n. 109/1994, come introdotto dall'articolo 12 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, è così sostituito:

"1-bis. Nell'importo dei progetti relativi ad opere marittime e portuali e ad interventi sugli immobili demaniali in uso o di proprietà regionale, finanziati dalla Regione, redatti dagli organismi ed uffici di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), e dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, è previsto, tra le somme a disposizione dell'amministrazione:



a) ...;

b) *l'importo delle prestazioni di lavoro straordinario del personale addetto all'assistenza in cantiere;*

c) *l'importo delle attrezzature per l'attività del responsabile del procedimento".*

Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - c.d. "codice dei contratti pubblici, abrogato e sostituito dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - all'art. 92, comma 7 bis, stabiliva che *"Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento"*.

L' art. 113 del citato D. Lgs. n. 50/2016 (Incentivi per funzioni tecniche) al comma 4 prevede ora che *"Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ... è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli..."*.

Dal quadro normativo regionale e statale sopra delineato emerge che la previsione di somme nell'ambito del quadro economico progettuale destinate agli uffici tecnici, costituisce una incentivazione, finalizzata, anche attraverso l'acquisto delle attrezzature, al migliore svolgimento delle medesime funzioni tecniche.

In particolare l'art. 1, comma 6, della l.r. n. 20/2007 destina espressamente, come visto, una parte delle somme del progetto a disposizione dell'Amministrazione all'acquisto delle attrezzature del Responsabile unico del procedimento (RUP).

La norma regionale in evidenza non aggiunge altro circa la destinazione delle attrezzature una volta completato l'intervento progettuale.

Sul punto, tuttavia, pare opportuno sottoporre alla riflessione di codesto Dipartimento la circostanza che intanto nel caso di specie si tratta di un

finanziamento operante tra Amministrazioni regionali e quindi all'interno della Regione siciliana.


Le attrezzature acquistate rimangono comunque nella disponibilità di Uffici della Regione, mentre diversa sarebbe stata l'ipotesi di acquisto di attrezzature nell'ambito di un progetto finanziato dall'Unione europea, che soggiace a specifiche disposizioni.

In tal senso, essendo la spesa sostenuta strumentale al migliore espletamento delle attività tecnica, pare rispondere a principi di ragionevolezza dell'azione amministrativa la previsione che le attrezzature acquistate rimangano nella disponibilità del Dipartimento tecnico, il quale le ha impiegate e può, peraltro, utilizzarle nuovamente per future esigenze tecniche.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo. Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Gianluigi Amico



L'Avvocato Generale
(Cons. Romeo Palma)

